

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

*SENTENZA*

nella causa n. 1135/2011 promossa da:

- **B. [REDACTED] L. [REDACTED]** domiciliato nello Studio e presso la persona dell'Avv. **[REDACTED]**, a che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso in uno con l'avv. **[REDACTED]**

-RICORRENTE -

*contro*

- **R. [REDACTED] P. [REDACTED]** s.n.c. di **Z. [REDACTED] R. [REDACTED]** & C, in persona del LR pro tempore, ed i soci illimitatamente responsabili **Z. [REDACTED] S. [REDACTED] ROBERTO**, **B. [REDACTED] A. [REDACTED]** e **Z. [REDACTED]** **M. [REDACTED]**, tutti rappresentati e difesi dall'avv. **[REDACTED] Spaccapelo**, elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Reggio Emilia,

- CONVENUTI -

in punto a : accertamento infortunio sul lavoro

*FATTO E DIRITTO*

Il ricorrente **L. [REDACTED] B. [REDACTED]** conveniva in giudizio la propria ex datrice di lavoro ditta **R. [REDACTED] P. [REDACTED]** s.n.c. di **Z. [REDACTED] R. [REDACTED]** & C, chiedendo accertarsi la colpa della stessa nell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 21/12/2007 e riconosciuto da INAIL.

In sintesi il lavoratore esponeva:

- di essere stato assunto da **R. [REDACTED] P. [REDACTED]** s.n.c. di **Z. [REDACTED] R. [REDACTED]** & C (d'ora in avanti anche solo **R. [REDACTED] P. [REDACTED]**) con contratto a tempo determinato dal 10/3/2007 al 9/1/2008

GIURE.IT



(successivamente prorogato al 8/7/2008) in qualità di operaio di 3° livello CCNL Plastica Artigiani, con qualifica di magazziniere, in realtà svolgendo mansioni promiscue di addetto alla preparazione/carico/scarico e trasporto di merci, che effettuava con l'autocarro aziendale Fiat-Iveco tg. [REDACTED];

- il giorno dell'infortunio (21/12/2007) si accingeva, nel piazzale aziendale, allo scarico del predetto automezzo contenente gabbioni in plastica;
- in particolare, dopo aver ribaltato verso il basso la sponda destra del cassone, era intento a rimuovere la sovrastante sbarra metallica di contenimento dei carichi, che alloggiava in due supporti a "U" fissi sui lati anteriore e posteriore del camion;
- essa sbarra si era incastrata nel supporto posteriore, sicchè, al fine di rimuoverla, il giovane operaio assestava un colpo forte con la mano sinistra da sotto la sbarra;
- questa, violentemente disincastratasi, 'saltava' da entrambi i supporti e schiacciava il polso destro dell'operaio;
- lo stesso, nonostante la riportata contusione, continuava il proprio lavoro sino alla fine del turno, recandosi poi quello stesso giorno al PS di Scandiano, ove gli veniva diagnosticato trauma contusivo al polso dx.

Iniziava quindi un lunghissimo –e non concluso- calvario di visite, interventi chirurgici, cure fisiatriche ed altro, meglio documentato in ricorso e negli scritti successivi.

L'infortunio era preso in carico dall'INAIL che riconosceva inizialmente una perdita dell'integrità psico-fisica pari al 18%, successivamente elevata al 28%.

Sostiene il ricorrente la colpa esclusiva dell'azienda nella causazione dell'evento, posto che le condizioni di manutenzione dell'autocarro (e soprattutto degli alloggi laterali della barra) erano altamente degradate, circostanza più volte resa nota al socio della R [REDACTED] P [REDACTED] sig. B [REDACTED] A [REDACTED] che non provvide ad adeguata riparazione; posto altresì che la manovra cui era costretto il lavoratore per disincastrare la barra lo sottoponeva a rischio; posto infine che le mansioni svolte non rientravano in quelle per le quali era stato formalmente assunto.

Si costituiva ritualmente R [REDACTED] P [REDACTED] s.n.c. di Z [REDACTED] R [REDACTED] & C e con essa i soci illimitatamente responsabili, negando sia l'an che il quantum della pretesa attorea, evidenziando la colpa esclusiva dell'evento a carico del B [REDACTED], che svolse manovra improvvida e pericolosa.

Si procedeva ad interrogatorio formale di B [REDACTED] A [REDACTED] ed all'assunzione di un testimone, e veniva disposta CTU meccanica sull'automezzo svolta ad accertare le cause dell'infortunio e lo stato manutentivo del mezzo.

Veniva quindi disposta CTU medico-legale sulla persona dell'infortunato, e la causa era infine decisa all'udienza del 26/2/2014 con sentenza contestuale resa all'esito della camera di consiglio.

GIURE.IT



Il ricorso è fondato e va per buona parte accolto.

Nella propria memoria di costituzione del 9/12/2011 la R. P. ed i propri soci, pur affermando essere 'impossibile' che una sbarra di oltre 4 metri di lunghezza possa uscire in contemporanea dai 2 supporti a causa di un colpo assestato da sotto, sostengono che, se così è avvenuto, si è trattata di manovra errata dello stesso B., che avrebbe dovuto prima sganciare la sbarra da una parte, poi dall'altra.

Tanto premesso, R. P. non contesta né il denunciato stato di usura del mezzo (con riguardo, s'intende, ai due alloggiamenti laterali della sbarra, ed in particolare a quello sinistro posto sul retro dell'autocarro), né allega di aver fornito al lavoratore le giuste istruzioni per evitare l'asserita improvvida manovra, né infine, quanto alle mansioni, contesta quanto affermato in ricorso circa l'adibizione del giovane a mansioni non conformi al contratto d'assunzione.

Dati dunque per non contestati (e pertanto provati -ex pluribus Cass.Sez. L, *Sentenza n. 12363 del 28/05/2007*) gli elementi da ultimo esposti, con particolare riguardo allo stato d'usura dei fermi della barra del camion, si tratta di verificare l'esistenza di responsabilità ex art.2087 in capo all'azienda, ovvero, al contrario, l'esclusiva o parziale colpa del lavoratore con riguardo all'evento occorsogli.

A mezzo della CTU 'meccanica' disposta sono stati raccolti importanti elementi indiziari.

Anzitutto, lo stesso CTU, pur dando atto della difficoltà ricostruttiva ex post della dinamica del sinistro in oggetto, afferma: "appare quindi ormai evidente come l'origine dell'infortunio sia da imputare al supporto a 'U' posteriore, ovvero quello ritenuto di essere troppo stretto e di conseguenza bloccare la sbarra" (pg.11) concludendo che "fatto salvo tutto quanto esposto al cap.precedente, "Considerazioni", la dinamica esposta al cap.3 attoreo potrebbe ritenersi verosimile se veritiera la condizione descritta dal ricorrente del supporto ad "U" posteriore. Ovvero se il supporto era stretto in modo tale da bloccare la sbarra" (pg.13), circostanza quest'ultima che il CTU non ha potuto appurare stante l'assenza/frammentarietà di documentazione (soprattutto fotografica) fornitagli.

Vista tuttavia la non contestazione in ordine allo stato dei fermi della sbarra di cui prima s'è detto, si deve ritenere raggiunta la prova da parte del lavoratore in ordine alla dinamica dell'infortunio come dallo stesso descritta: e cioè sostanzialmente che la barra d'alluminio si era incastrata nel supporto posteriore (o sinistro, avendo il lato destro del camion di fronte) e il giovane ha dato un colpo forte sotto alla barra, a metà della stessa, per disincastarla. La barra, che è leggera (4,5 kg.), è 'saltata' dagli alloggi ed ha schiacciato malamente il polso destro dell'operaio.

Tanto premesso, il CTU ha poi rilevato: l'assenza in azienda di un documento di Valutazione Rischi (cfr. pg.19); l'assenza di dispositivi antinfortunistici basilari, quali scarpe ma soprattutto guanti ("se

GIURETT



*questo semplice dispositivo fosse stato adottato si sarebbe forse evitato lo scivolamento della sbarra dalle mani e ridotta l'entità dell'infortunio" –pg.9); la correttezza delle operazioni di smontaggio della sbarra sia agendo sul centro sbarra con le due mani (come ha fatto il B████████) sia agendo in due fasi, ossia prima da un lato e poi dall'altro (come afferma aver dato istruzioni il B████████ A████████).*

Così ricostruito il quadro probatorio, si può ritenere da un lato che nessuna manovra improvvida è stata posta in essere dal B████████, posto che anche l'azione sulla sbarra dal centro della stessa è ritenuta dal CTU compatibile e non erronea né tanto meno abnorme o pericolosa; e dall'altro lato che l'azienda si è invece resa inadempiente sotto più aspetti ai propri obblighi in materia antinfortunistica, atteso che, oltre a non svolgere manutenzione sul proprio camion rendendo pericolosa (o comunque difficoltosa) la manovra di smontaggio della barra, non ha fornito i presidi antinfortunistici 'minimali' (guanti e scarpe) che avrebbero forse evitato ma comunque diminuito il rischio, non ha formato un documento di Valutazione Rischi (e comunque non ha valutato il rischio specifico), non ha fornito idonea formazione al proprio operaio (posto che non ha dato prova di aver istruito il giovane sulle procedure da tenere), ha adibito il giovane –assunto come magazziniere- a operazioni non congrue alle mansioni di assunzione, non essendo compito dello stesso 'disarmare' il camion per consentirne lo scarico.

In ordine alla condotta colposa dell'imprenditore (posto che in nessun caso può parlarsi, in materia di risarcimento ex art.2087 cod.civ., di responsabilità oggettiva), si deve notare che –anche in questo caso per consolidata giurisprudenza- il riparto probatorio è sintetizzabile come segue: *"...il lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, ha l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, e il nesso di causalità tra l'uno e l'altro. E solo quando tali circostanze egli abbia provato incombe al datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno, rimanendo altrimenti quest'ultimo esonerato dall'onere di fornire la prova liberatoria a suo carico"* (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 3650 del 20/02/2006).

Nel caso in esame, come s'è visto, provata dall'operaio la dinamica del sinistro a mezzo sia di indizi che di allegazioni non contestate, era onere (non assolto) di R████████ P████████ dare prova di avere adottato ogni cautela.

Tanto basta per ritenerne provata l'assoluta responsabilità.

Quanto al danno, il CTU dr.Chiessi quantifica lo stesso nel 10-12% di permanente, mentre l'inabilità temporanea è pari a gg.5 di totale, 90 al 75%, 90 al 50%, 120 al 25%.

La CTU è pesantemente censurata dal ricorrente, sotto molteplici aspetti, alcuni dei quali (tra cui

GIURETIT



l'aumento significativo del danno INAIL passato dal 18 al 28%; la sottovalutazione della malattia clinica da parte del perito a causa di affermati riflessi psichiatrici preesistenti nel paziente) sono certamente significativi e tutt'altro che infondati.

Ritiene tuttavia chi scrive che nel complesso la CTU si possa definire accettabile, e che, anche per ragioni di economia processuale, la causa possa essere decisa sulla scorta delle risultanze predette.

Ne consegue che sarà nel concreto liquidabile da questo Giudice solo il danno da temporanea, rimanendo assorbiti tutti i residui danni (che ammontano, anche nella massima quantificazione - 47% di personalizzazione del danno e ½ di danno biologico- a € 58.914,82) dall'assai alta rendita percepita da INAIL pari, al 2013, ad € 176.615,70.

Quanto alla temporanea, il suo ammontare è pari ad € 20.060,00 (considerato il valore massimo per la totale pari a 136 € al giorno), oltre ad accessori come per legge dalle singole scadenze delle invalidità al saldo effettivo.

Le spese seguono la soccombenza di **REALE PIERLUIGI** e vengono liquidate come in dispositivo; le spese di entrambe le CTU sono poste ad esclusivo carico di **REALE PIERLUIGI**, totalmente soccombente.

#### PQM

1) Accoglie la domanda di risarcimento del danno avanzata da **Benedetto Lotti** nei confronti di **REALE PIERLUIGI** s.n.c. di **Zaccaria Roberto** & C e nei confronti dei soci illimitatamente responsabili **Zaccaria Roberto**, **Benedetto Antonio** e **Zaccaria Maurizio** per l'infortunio sul lavoro avvenuto in data 21/12/2007 e pertanto condanna tutti i convenuti, in solido tra loro a risarcire i danni subiti dal ricorrente a seguito dell'infortunio stesso, danni che -tenuto conto della rendita INAIL già corrisposta- si quantificano in € 20.060,00 di invalidità temporanea totale e parziale come meglio specificato in parte motiva, oltre ad accessi su tale somma dalle scadenze delle singole temporanee al saldo effettivo;

2) condanna **REALE PIERLUIGI** s.n.c. di **Zaccaria Roberto** & C e in solido **Zaccaria Roberto**, **Benedetto Antonio** e **Zaccaria Maurizio** alla rifusione al ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 7.803,12 oltre IVA e CPA, e pone definitivamente a carico degli stessi convenuti le spese delle due CTU come già liquidate.

REGGIO EMILIA, 26/2/2014

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

GIURETIT

